



Avv. Claudio Colacchi
Notaio

Repertorio n.2693

Raccolta n.1925

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

Il giorno diciannove febbraio duemilaventiquattro
(19 febbraio 2024)

In Montecompatri, alla via Casilina n. 1038.

Avanti a me **Avvocato Claudio Colacchi**, Notaio in Nettuno, con studio ivi in Piazza Giuseppe Mazzini n.10, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono comparsi

- **MATTEIS Valentino Danilo**, nato a Formia (LT) il giorno 5 agosto 1987 domiciliato in Roma (RM), Via Della Farnesina n. 11C, codice fiscale dichiarato: MTT VNT 87M05 D708Z,

- **MESSINA Alessandro**, nato a Roma (RM) il giorno 18 settembre 1990 domiciliato in Monte Compatri (RM), Via Casilina n. 1038, codice fiscale dichiarato: MSS LSN 90P18 H501S.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

1 CONSENSO

E' costituita, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, da MATTEIS Valentino Danilo e MESSINA Alessandro un'associazione sotto la denominazione "Progetto Materia ETS".

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

2 SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Roma, con indirizzo, attualmente, in via della Farnesina n. 11C .

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

3 SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione e stipulazione di apposite convenzioni, contratti e partnership con Enti e soggetti pubblici e privati e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- studio e analisi del territorio allo scopo della valorizzazione, diffusione e pro-

REGISTRATO A
ROMA 6
IL 26/02/2024
AL N. 1493
SERIE 1T
Euro 200,00

mozione turistica delle aree considerate, interventi volti alla riattivazione di aree interne e costiere, in contatto con amministrazioni ed enti nazionali, territoriali e locali;

- l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenei, di materiale fotografico e di supporti digitali;

- per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte;

- interventi atti alla valorizzazione, restauro e digitalizzazione di archivi di opere d'arte e progetti architettonici;

- la consulenza artistica, economica, pubblicitaria, rappresentanza, piani marketing, sviluppo territoriale sostenibile, progettazione di mostre, eventi e manifestazioni in qualsiasi forma, scouting di opere e artisti, ricerca fondi e finanziamenti pubblici e privati, nolo, conservazione, trasporto, movimentazione e custodia anche temporanea di opere d'arte e progetti di architettura e opere di ingegno, promozione culturale e artistica, per il sostegno degli artisti, formazione professionale, supporto ai collezionisti privati, museali e istituzionali;

- la pubblicazione, sia on-line sia attraverso ogni altro mezzo di inserzioni ed annunci economici, in particolare pubblicazione di fotografie, opere d'arte, biografie degli artisti, fotografi e architetti e di ogni categoria considerata congrua;

- la produzione, commercio, importazione, esportazione e rappresentanza, di opere e creazioni d'arte, di articoli e servizi promozionali in genere, di opere dell'ingegno appartenenti alle arti figurative, alla fotografia in tutte le sue espressioni e variazioni, di cataloghi, nonché l'organizzazione di servizi connessi o dipendenti;

- la composizione, gestione, importazione, esportazione, utilizzazione, di archivi contenenti testi, disegni ed immagini, anche inclusi in supporti ed i mezzi tecnici di divulgazione, di consultazione o di riproduzione;

- l'ideazione, registrazione, vendita, acquisizione, utilizzo, cessione, la richiesta di licenza, di marchi e brevetti industriali per modelli di utilità e disegni ornamentali di proprietà dell'Associazione;

- la gestione di musei, spazi pubblici, gallerie d'arte o altri spazi espositivi;

- lo svolgimento di attività peritali, restauro, valutazione delle collezioni, diagnostica artistica, art advising, catalogazione, censimento, anche per allestimenti museali;

- attività di importazione ed esportazione, trasporto, sicurezza, esposizioni temporanee e fiere, allestimenti museali, sviluppo territoriale e sostenibile, mostre e manifestazioni di qualsiasi forma;

- la stampa di riviste, libri, opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, mappe, atlanti, manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari e commerciali, ed altro materiale stampato tramite stampa tipografica, offset, rotocalcolografia, flessografia, serigrafia, vetrofania ed altre macchine da stampa, macchine duplicatrici, stampanti elettroniche, goffratrici, nonché la stampa diretta su tessuti, plastica, vetro, metallo, legno e ceramica, stampa su etichette e cartellini, stampa su articoli pubblicitari e stampa di pubblicità su automezzi;

- l'attività di promozione di studio, ricerche e manifestazioni relative all'oggetto dell'Associazione, nonché la progettazione, organizzazione di servizi per

la formazione e l'inclusione sociale delle persone e degli artisti, nonché iniziative di beneficenza e di carattere didattico per asili e scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresa l'Università e che si esplicano anche in concorsi con possibile premiazione, workshop, formazione, consulenza, tutte finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'arte e della cultura, nonché la partecipazione a concorsi e bandi pubblici e privati;

- la gestione e sviluppo anche sostenibile di residenze d'artista, foresterie e centri culturali, museali ed espositivi;

- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgono attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;

- promozione ed implementazione di attività nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso la promozione di un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali diretto alla realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un pilastro del proprio modello di sviluppo, con l'ausilio di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione attraverso i principali mezzi propri di comunicazione o in collaborazione con terzi;

- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, workshop con partecipazione di studi professionali ed eventi conviviali, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale e anche a scopo di autofinanziamento;

- gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

- promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;

- organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale. Il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;

- organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;

- produrre, distribuire e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati, gadget ed altro materiale attinente anche a scopo di autofinanziamento;

- promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;

- promuovere aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

- promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali;

- gestire attività di progettazione architettonica di manufatti, installazioni e allestimenti, ristrutturazioni;

- gestire attività di noleggio delle proprietà dell'Associazione medesima.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

4 DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 (undici) dello statuto.

5 ORGANO DIRETTIVO

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 2 (due) membri, che resterà in carica per tre esercizi nelle persone di:

MATTEIS Valentino Danilo (Presidente) e MESSINA Alessandro (Vice Presidente).

Il Presidente ed, eventualmente, il Vice presidente del Consiglio direttivo saranno da questo eletti nella sua prima riunione.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.

Il compenso del Consiglio direttivo verrà stabilito con successiva decisione dell'assemblea.

6 FONDO COMUNE

Il fondo comune iniziale dell'associazione è fissato in euro 200,00 (Euro duecento virgola zero zero), somma che viene sottoscritta dagli associati nella misura di euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero) ciascuno.

I suddetti contributi vengono interamente versati in denaro in data odierna come subito appresso indicato.

MATTEIS Valentino Danilo, nella sua qualità di persona designata per l'esercizio della funzione di Consigliere, come sopra nominato e costituito, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero fondo comune e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato all'associazione e a versare il citato importo su detto conto.

Le parti comparenti dichiarano che i conferimenti in denaro vengono pagati mediante moneta avente corso legale.

7 NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto **A**.

8 PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno primo gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà 31 dicembre 2024.

9 ACQUISTO QUALIFICA DI ETS

Le parti comparenti dichiarano che il presente atto verrà presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con l'iscrizione in detto registro l'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore.

10 DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali, le parti comparenti dichiarano che:

* il presente atto:

- è assoggettato a imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (duecento), ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017;

- è esente da imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017.

11 PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), le parti comparenti, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

12 SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente a me notaio essendo le ore nove e minuti venti.

Lo stesso consta di cinque pagine su tre fogli, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e completato da me Notaio di mio pugno.

FIRMATO VALENTINO DANILO MATTEIS

FIRMATO ALESSANDRO MESSINA

FIRMATO CLAUDIO COLACCHI NOTAIO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

1 DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione "Progetto Materia ETS"

2 SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Roma (RM) con indirizzo, attualmente, in <<indirizzo sede>> *via del Portico Grande ex Roma, via Francini 11C -*

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

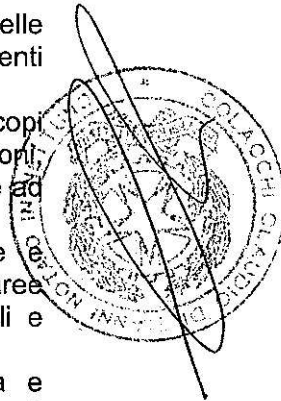
La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

3 SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione e stipulazione di apposite convenzioni, contratti e partnership con Enti e soggetti pubblici e privati e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- studio e analisi del territorio allo scopo della valorizzazione, diffusione e promozione turistica delle aree considerate, interventi volti alla riattivazione di aree interne e costiere, in contatto con amministrazioni ed enti nazionali, territoriali e locali;
- l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenei, di materiale fotografico e di supporti digitali;
- per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte;
- interventi atti alla valorizzazione, restauro e digitalizzazione di archivi di opere d'arte e progetti architettonici;
- la consulenza artistica, economica, pubblicitaria, rappresentanza, piani marketing, sviluppo territoriale sostenibile, progettazione di mostre, eventi e manifestazioni in qualsiasi forma, scouting di opere e artisti, ricerca fondi e finanziamenti pubblici e privati, nolo, conservazione, trasporto, movimentazione e custodia anche temporanea di opere d'arte e progetti di architettura e opere di ingegno, promozione culturale e artistica, per il sostegno degli artisti, formazione professionale, supporto ai collezionisti privati, museali e istituzionali;
- la pubblicazione, sia on-line sia attraverso ogni altro mezzo di inserzioni ed annunci economici, in particolare pubblicazione di fotografie, opere d'arte, biografie degli artisti, fotografi e architetti e di ogni categoria considerata congrua;
- la produzione, commercio, importazione, esportazione e rappresentanza, di opere e creazioni d'arte, di articoli e servizi promozionali in genere, di opere dell'ingegno appartenenti alle arti figurative, alla fotografia in tutte le sue espressioni e variazioni, di cataloghi, nonché l'organizzazione di servizi connessi o dipendenti;
- la composizione, gestione, importazione, esportazione, utilizzazione, di archivi contenenti testi, disegni ed immagini, anche inclusi in supporti ed i mezzi tecnici di



Valentino Dario Fletcher

Stefano Menna

divulgazione, di consultazione o di riproduzione;

- l'ideazione, registrazione, vendita, acquisizione, utilizzo, cessione, la richiesta di licenza, di marchi e brevetti industriali per modelli di utilità e disegni ornamentali di proprietà dell'Associazione;

- la gestione di musei, spazi pubblici, gallerie d'arte o altri spazi espositivi;

- lo svolgimento di attività peritali, restauro, valutazione delle collezioni, diagnostica artistica, art advising, catalogazione, censimento, anche per allestimenti museali;

- attività di importazione ed esportazione, trasporto, sicurezza, esposizioni temporanee e fiere, allestimenti museali, sviluppo territoriale e sostenibile, mostre e manifestazioni di qualsiasi forma;

- la stampa di riviste, libri, opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, mappe, atlanti, manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari e commerciali, ed altro materiale stampato tramite stampa tipografica, offset, rotocalcografia, flessografia, serigrafia, vetrofania ed altre macchine da stampa, macchine duplicatrici, stampanti elettroniche, goffratrici, nonché la stampa diretta su tessuti, plastica, vetro, metallo, legno e ceramica, stampa su etichette e cartellini, stampa su articoli pubblicitari e stampa di pubblicità su automezzi;

- l'attività di promozione di studio, ricerche e manifestazioni relative all'oggetto dell'Associazione, nonché la progettazione, organizzazione di servizi per la formazione e l'inclusione sociale delle persone e degli artisti, nonché iniziative di beneficenza e di carattere didattico per asili e scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresa l'Università e che si esplicano anche in concorsi con possibile premiazione, workshop, formazione, consulenza, tutte finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'arte e della cultura, nonché la partecipazione a concorsi e bandi pubblici e privati;

- la gestione e sviluppo anche sostenibile di residenze d'artista, foresterie e centri culturali, museali ed espositivi;

- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgono attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;

- promozione ed implementazione di attività nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso la promozione di un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali diretto alla realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della sal-

vanguardia dell'ambiente un pilastro del proprio modello di sviluppo, con l'ausilio di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione attraverso i principali mezzi propri di comunicazione o in collaborazione con terzi;

- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, workshop con partecipazione di studi professionali ed eventi conviviali, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale e anche a scopo di autofinanziamento;

- gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

- promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;

- organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale. Il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;

- organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;

- produrre, distribuire e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati, gadget ed altro materiale attinente anche a scopo di autofinanziamento;
 - promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
 - promuovere aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 - promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali;
 - gestire attività di progettazione architettonica di manufatti, installazioni e allestimenti, ristrutturazioni;
 - gestire attività di noleggio delle proprietà dell'Associazione medesima.
- Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

4 DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto.

TITOLO II **FONDO COMUNE**

5 FONDO COMUNE

Il fondo comune iniziale è fissato in euro <<ammontare fondo comune :n1 >> 20700 (diecimila)

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III **ASSOCIATI**

6 REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure

Vale Dario Oliva

Renato Menna



concorsuali;

- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

7 AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

8 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017

9 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

11 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può

recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

12 ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

13 MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

14 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari

15 DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha

Valentino Dore Ruff

Stefano Merina

diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- * il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

- * nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- * la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- * le materie all'ordine del giorno;

- * le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

17 QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

18 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma

3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

20 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

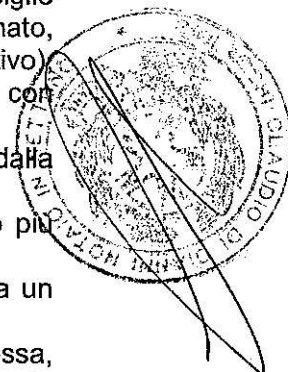
Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi



Valutazione RUNTS

Stefano Menna

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento, anche con un solo associato, per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici dell'associazione, l'assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un associato non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui l'associato si avvale per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentate le partecipazioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea.

Qualora, una volta iniziata l'assemblea, non fosse possibile continuare il collegamento anche con un associato per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici dell'associazione, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più associati per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui quell'associato si avvale o quegli associati si avvalgono per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora continui a essere presente o rappresentato il quorum necessario per deliberare validamente ai sensi di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza degli associati, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'eventuale registrazione dell'assemblea, se effettuata. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, il presidente dell'assemblea può disporre la continuazione della riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso di convocazione, salvo il dovere di notiziare gli assenti.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

21 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V **DIREZIONE E CONTROLLO**

22 ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

23 CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Valuthe Del Belli

Stefano M...



Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

24 COMPENSO ALL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

25 RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

26 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

27 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

28 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 27 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI **BILANCIO**

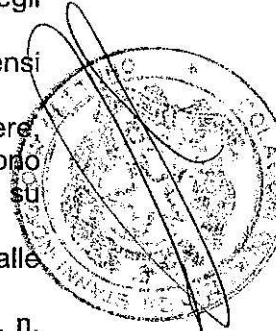
29 BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto

Valerio Delella

Stefano Menna



previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

30 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

31 ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

32 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

33 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

34 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

35 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di

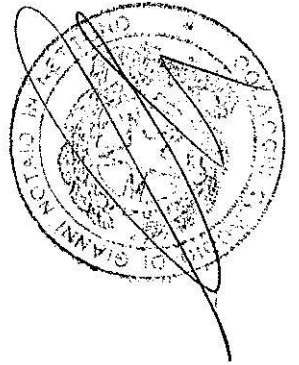
Roma.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

36 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

1 Sentenza di primo grado da "lavoro" e "m.")
2 Sentenza di primo grado "ammortamento" come m. 1)
Due fogli per quattro fogli convalida



Valerio Delello

Giuseppe Merino

Io sottoscritto Avv. Claudio Colacchi Notaio residente in Nettuno
iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica informatica, ottenuta ai sensi di legge,
è conforme all'originale su supporto analogico conservato nelle mie
raccolte;

- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della
Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, loro
successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me
sottoscritta mediante apposizione della firma digitale munita di
certificato emesso dal Consiglio Nazionale del Notariato avente validità
fino al 30 agosto 2026 alle ore 16:15, attualmente valido.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Nettuno, ventotto febbraio duemilaventiquattro.